



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
Il Tribunale Ordinario di Treviso  
SEZIONE TERZA

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. 6907/2017 promosso da:

GIUSEPPE elettivamente domiciliato in

dal quale è

rappresentato e difeso, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione;

- parte ricorrente

contro:

VENETO BANCA SPA in L.C.A. elettivamente domiciliata in

che la rappresenta

e difende come da procura allegata alla memoria difensiva depositata in data 6.4.2018;

- parte resistente

Conclusioni delle parti

per parte ricorrente:

*“Voglia L’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,*

*In via cautelare*

*-Sospendere, inaudita altera parte o, in subordine, previa comparizione delle parti, l’iscrizione del nominativo del ricorrente nella Centrale Rischi Interbancaria.*

*Nel merito*

*Acclarare per le ragioni espresse in narrativa l’illegittimità della iscrizione del nominativo del ricorrente nella Centrale Rischi Interbancaria e per l’effetto, ordinare cancellazione e/o revoca e/o l’inibitoria comunque con efficacia retroattiva, della predetta iscrizione e comunque adottare tutti i provvedimenti ritenuti idonei per la tutela dei diritti del ricorrente.*

*Accertato e dichiarato l’ingiusto danno subito dal ricorrente, condannare la Veneto Banca Spa a ristorare i danni subiti dal Sig. Giuseppe, quantificati in euro*



250.000,00, o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.

*Con vittoria di spese ed onorari di causa”.*

Per la resistente:

*in via preliminare:*

*- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta nei confronti di Veneto Banca S.p.A. in L.C.A. per tutti i motivi di cui in atti; nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti di Veneto Banca S.p.A. in L.C.A. poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti.*

*Con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento.*

#### Svolgimento del processo

Il sig. \_\_\_\_\_ con ricorso ex art. 152 D. Lgs. n. 196/2003 (e D. Lgs. n. 150/2011), ha chiesto al Tribunale di Treviso (previa sospensione cautelare dell'iscrizione del nominativo di esso ricorrente innanzi alla Centrale Rischi Interbancaria l'accertamento dell'illegittimità della sua segnalazione a sofferenza, la cancellazione di detta segnalazione e la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni quantificati in euro 250.000,00.

La banca convenuta non si costituiva in giudizio per l'udienza fissata al 16.11.2017 e, di conseguenza, in assenza di controdeduzioni in ordine alla gestione del rapporto bancario in contestazione, veniva pronunciata l'ordinanza del 28.11.2017 di accoglimento dell'istanza cautelare di rettifica della segnalazione e fissata l'udienza odierna per la discussione.

Nelle more, si costituiva Veneto Banca in liquidazione Coatta Amministrativa eccependo l'improcedibilità di ogni azione nei suoi confronti e, in subordine, il rigetto delle domande avversarie.

All'udienza odierna il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria, ritenendo soddisfatto l'interesse sotteso al ricorso attraverso la rettifica della segnalazione in Centrale Rischi a “credito contestato”, rettifica documentata da parte resistente sub. doc. 13.

#### Motivi della decisione

Alla luce delle sopravvenienze, rappresentate dalla costituzione della Liquidazione Coatta di Veneto Banca Spa e dalla rinuncia all'azione risarcitoria oggi spiegata da parte ricorrente, deve essere in primo luogo dichiarata l'estinzione del giudizio ex art.



306 c.p.c. limitatamente alla predetta azione risarcitoria.

La norma citata infatti prevede che la rinuncia agli atti deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che, nel caso di Veneto Banca in Liquidazione Coatta deve escludersi al semplice rilievo della pacifica improcedibilità delle azioni condannatorie potenzialmente incidenti sul passivo della liquidazione, qual è indubbiamente la pretesa risarcitoria da segnalazione asseritamente illegittima.

Quanto alla domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione, essa, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, deve intendersi procedibile, nonostante il tenore letterale dell'art. 83 TUB, il quale, senza alcuna precisazione o puntualizzazione, fa divieto di promuovere o proseguire "alcuna azione".

Il criterio ermeneutico da seguire, proposto da autorevole dottrina, è quello di una interpretazione non restrittiva del dettato normativo che tenga parimenti conto non solo dell'interesse dei creditori alla par condicio in sede concorsuale, ma anche di quei soggetti che, a prescindere da eventuali pretese patrimoniali verso la banca in crisi, abbiano interesse a pronunce di tipo dichiarativo o costitutivo.

Il criterio legittimante la deroga legislativa al generale potere di azione riconosciuto dall'art. 24 della Carta Costituzionale è quello della c.d. fungibilità tra i mezzi di tutela: in tanto si potrà porre un freno al diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. in quanto la legge appronti rimedi almeno equipollenti sotto il profilo economico – funzionale. Secondo questa condivisibile prospettazione, dovrebbero intendersi improcedibili soltanto le azioni che possano trovare comunque un valido surrogato nelle insinuazioni previste dalla legge.

Diversamente opinando, un'interpretazione rigida e letterale dell'art. 83 TUB si risolverebbe in una palese violazione dell'art. 3, dell'art. 24 e dell'art. 111 Cost, ma anche e soprattutto dell'art. 6 CEDU, profilo questo che esporrebbe lo Stato (ed i suoi giudici) a responsabilità per violazione diretta della Convenzione.

Le azioni dichiarative pure (quelle non inscindibilmente connesse a pretese di tipo patrimoniale) devono ritenersi quindi procedibili nonostante l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Quanto al merito di tale azione dichiarativa, è ben vero che la banca ha ottemperato all'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti, ma non può sfuggire che essa, nel costituirsi tardivamente, abbia fermamente contestato la fondatezza dell'azione



avversaria, rivendicando la correttezza della segnalazione.

Non può dunque dichiararsi la cessata materia del contendere, in quanto residua contrasto tra le posizioni delle odierne parti in causa, il che non consente al giudice di esimersi dalla pronuncia nel merito.

Ciò premesso, resta in ogni caso il fatto (ed è circostanza assorbente) che il sistema delle rigide preclusioni cui è ispirato il rito lavoro (rito applicabile alla fattispecie in forza del richiamato contenuto all'art. 10 del D.Lgs. 150/2011), imponeva alla banca di prendere posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'attore e di produrre, nel termine decadenziale, i documenti di cui intendeva avvalersi.

La tardività della costituzione della convenuta comporta inevitabilmente l'impossibilità per il giudice di esaminare i documenti prodotti con la comparsa, il che non può che condurre alla conferma del provvedimento cautelare di rettifica della segnalazione in C.R., non potendosi ritenere assolta la prova dell'espletamento da parte della banca di quegli incumbenti (in particolare, della ponderata ed attenta valutazione complessiva della situazione finanziaria e patrimoniale del debitore) cui il diritto vivente subordina la legittimità della segnalazione a sofferenza di un credito.

Quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione: da un lato, parte ricorrente, rinunciando alla domanda risarcitoria, ne avrebbe dovuto offrire la rifusione alla convenuta a norma dell'art. 306, co. 4 c.p.c.; d'altro canto, la convenuta è soccombente rispetto alla azione di accertamento dell'illegittima segnalazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma del d.m. 55/2014.

p.q.m.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di parte ricorrente, confermando l'ordine di rettifica della segnalazione nella Centrale Rischi presso la Banca di Italia della posizione debitoria relativa ai conti correnti accesi presso la filiale di Bastia Umbra (PG) c/c n. 571753 e n. 635512 a nome del sig. Giuseppe da "sofferenza" a "credito contestato";
- dichiara non ripetibili le spese di lite.



Così deciso in Treviso, 21/06/2018

Il giudice

Dott. Andrea Valerio Cambi

